CAMERA DEI DEPUTATI N. 5658-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **CARLO FRACANZANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 maggio 1991 (v. Stampato Senato n. 2627)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MAMMÌ)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 maggio 1991

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989

Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5658 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2627), che viene allegata.

ALLEGATO.

La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, aperta alla firma il 5 maggio 1989 e dall'Italia sottoscritta il 16 novembre 1989, costituisce uno strumento giuridico finalizzato a facilitare le trasmissioni transfrontaliere e la ritrasmissione di servizi di programmi televisivi fra le parti. Essa si pone pertanto come un significativo punto di riferimento per gli sviluppi del settore audiovisivo europeo.

Essa è centrata soprattutto sulla regolamentazione degli aspetti culturali del fenomeno televisivo, ponendosi pertanto in una relazione di complementarietà, riconosciuta esplicitamente dal Consiglio europeo di Rodi del dicembre 1988, con la parallela direttiva comunitaria, che è invece principalmente orientata sugli aspetti economici e di disciplina della concorrenza.

Con l'approvazione della direttiva comunitaria 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, il quadro normativo europeo (a dodici per la direttiva, a ventidue per la Convenzione, che è però aperta anche alle adesioni di altri Stati europei non membri del Consiglio d'Europa) risulta completato nei suoi vari aspetti ed in particolare armonizzato per quanto concerne due aree di parziale sovrapposizione, che si erano create per i due strumenti:

la regolamentazione degli spazi pubblicitari, per i quali Convenzione e direttiva hanno stabilito un limite superiore pari al 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano ed al 20 per cento orario;

la proporzione del palinsesto da riservare alle produzioni europee. Su tale argomento, in entrambi gli strumenti, si è evitato di stabilire un sistema di quote rigide, adottando, viceversa, il principio di tendere ad una proporzione maggioritaria di programmi d'origine europea (l'articolo 10 della Convenzione, al riguardo, si conforma a criteri di flessibilità e di gradualità, disponendo che « ciascuna Parte di radiotrasmissione vigila ogni qualvolta ciò sia realizzabile ... affinché le emittenti televisive riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione ... questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati ».

Dato quanto precede, si ritengono pertanto soddisfatte le esigenze di base — priorità alla direttiva CEE per gli aspetti economici, opzione a favore del Consiglio d'Europa per gli aspetti più propriamente culturali del fenomeno televisivo, creazione di un sistema di quote minime di produzione europea — che avevano orientato la nostra posizione negoziale, volta a rendere compatibile il dispositivo della Convenzione con quello della direttiva e ad eliminare, a tal fine, ogni disparità nel regolamento delle fattispecie comuni.

Essendo stato risolto tale problema, la Convenzione può costituire un efficace punto di riferimento per gli sviluppi del settore audiovisivo ed un utile strumento per facilitare la libera circolazione dei programmi sulla base di comuni criteri e principi intesi a rafforzare il concetto dell'identità culturale europea.

In sintesi, la Convenzione sulla televisione transfrontaliera si pone come un elemento importante (congiuntamente alla direttiva comunitaria) di un quadro normativo inteso a regolamentare vari aspetti (libertà di ricerca e ritrasmissione, obiettivi culturali e inserzioni pubblicitarie) della diffusione internazionale dei programmi televisivi, nella previsione della costituzione di un effettivo spazio audiovisivo europeo. Gli sviluppi delle nuove tecnologie (si pensi, ad esempio, ai servizi televisivi via satellite) rendono, del resto, sempre più imminente il raggiungimento di questo traguardo cui l'Europa deve giungere preparata anche per essere in grado di promuovere un equilibrato modello di relazioni con Stati Uniti e Giappone.

Proprio in tale prospettiva assume rilievo che alla Convenzione abbiano già aderito ben tredici Paesi, tra cui la Polonia, mentre si delinea anche la possibilità di ulteriori adesioni da parte di altri Stati dell'Est europeo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.